



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA
-SERVIZIO CONTENZIOSO-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 18 Del 24.02.2026 Registro generale n. 131 del 25.02.2026

OGGETTO: Sentenza n. 899.2025 publ. 10.11.2025 Rg 1465.2018 Trib. Lamezia Terme. Proposizione dell'Atto di Appello finalizzato alla restituzione del Credito avanzato dal Comune di Falerna nei confronti della ditta Scamar srl. Esecuzione deliberazione di G.C. n. 34 del 19/02/2026. Assunzione impegno di spesa al legale incaricato per la difesa tecnica. CIG: BA8E0B864A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. LGS. n. 267/2000;
- il D. LGS. n. 118/2011;
- il D. LGS. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento dei Servizi e degli uffici e accesso ai pubblici impieghi del Comune di Falerna approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 16.12.2025;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la L. 241/1990;
- l'art. 183, commi 8 e 9, e art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto n. 02 del 26.02.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi della L 388/2000 art. 53/c. 23, come modificata ed integrata dalla L. 448/2001 art. 29/c.4, che viene richiamata all' art. 11 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto in particolare l'articolo 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

PREMESSO CHE:

- Con ricorso per decreto ingiuntivo del 23/4/2018, la società Scamar Srl esponeva di avere eseguito il servizio di refezione scolastica per incarico del Comune di Falerna, giusto contratto del 2/2/2015 rep. n. 01/2015 e chiedeva il pagamento della somma di € 31.882,04, oltre interessi moratori maturati, giuste fatture n. 34 del 28/2/2014, n. 88 del 31/3/2014, n. 153 del 31/5/2014, n. 179 del 14/7/2014 e n. 94 del 30/4/2016. In ragione di quanto sopra la Scamar Srl si rivolgeva al Tribunale di Lamezia Terme e otteneva il decreto ingiuntivo n. 335/2018 ;
- il Comune di Falerna con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 04.07.2018 di determinava di opporsi al decreto ingiuntivo suddetto proponendo al contempo domanda riconvenzionale , in merito alla mancata esatta esecuzione del contratto di appalto REP. n. 1/2015, pertanto conferiva incarico per la difesa tecnica all'avv. Natale Alessandro Missineo del Foro di Lamezia Terme ;
- La causa dell'opposizione veniva iscritta al n. 1465/2018 RGAC- Tribunale di Lamezia Terme ;
- Con ordinanza del 16/4/2019, veniva concessa la provvisoria esecutività del suddetto decreto ingiuntivo in esecuzione del quale, veniva notificato in data 12 luglio 2022 pignoramento presso terzi al Comune di Falerna; In ragione dell'avvio della procedura esecutiva su menzionata il Comune provvedeva al pagamento della somma di € 50.643,64.

Il Giudizio di opposizione RG N. 1465.218 si è definito con sentenza n. 899/2025 emessa in data 10.11.2025 , acquisita al Comune di Falerna a mezzo Pec in data 19.11.2025 registrata al protocollo generale n 9692 di pari data;

Nel giudizio di merito su indicato, il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza su epigrafata, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dal Comune di Falerna così provvedeva:

<<1. *Dichiara cessata la materia del contendere;*

2. *Revoca il decreto ingiuntivo n. 335/2018;*

3. *Spese compensate>>;*

PRESO ATTO CHE:

sono intercorsi confronti con il legale di fiducia dell'Ente avv. Natale Alessandro Missineo, in merito alla decisione dell'organo giudicante ritenuta incongruente ed incompleta rispetto alle istanze avanzate dal Comune nel corso del giudizio , per cui si invitava il legale a formulare una sua valutazione tecnica onde consentire all'amministrazione di valutare a sua volta se impugnare o meno il provvedimento reso;

In data 16.02.2026 prot. N. 1366 l'avv. Missineo faceva pervenire la relazione circa l'esitato giudizio, facendo rilevare che " con ordinanza del 14.07.25, il giudice proponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. accordo conciliativo, in ordine a cui, parte opponente rilevava di non aver potuto valutarlo adeguatamente sul rilievo della mancata specificazione delle " spese ingiunte e le spese assegnate in sede di pignoramento", circostanza questa su cui il Giudice adito , si soffermava ritenendo, di contro , dette spese specificate nell'ordinanza di assegnazione, quindi ne deduceva l'accettazione della proposta conciliativa, in assenza di altre ragioni, così come formulata , dichiarando l'estinzione del Giudizio per cessata materia del contendere ";

L'avv. Missineo nella predetta relazione rileva che l'organo giudicante non avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere perché non ha considerato le doglianze del Comune di Falerna che con i propri atti ha sempre insistito per l'accoglimento dell'opposizione e soprattutto, per la restituzione delle somme incassate dalla controparte a seguito del predetto pignoramento, circostanza, ritenendo per

dette ragioni illegittimità la sentenza”, per cui lo stesso palesa all’amministrazione la necessità di proporre appello avverso la sentenza detta , chiedendo a tal fine di essere autorizzato;

DATO ATTO CHE l’ Amministrazione comunale , condivide quanto fatto rilevare da professionista e dunque intende recuperare la somma di € 50.643,64 bonificata a Scamar srl in esecuzione del pignoramento dalla stessa avanzato in forza del DI n. 335/2018 (Rg 1017/2018) emesso dal Tribunale di Lamezia Terme alla luce della pronuncia resa nel giudizio Rg 1465/2018 non oggetto di gravame;

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 19.02.2026 con la quale l’ Amministrazione intende tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, mediante la proposizione avanti la Corte di Appello di Catanzaro dell’atto di appello avverso la sentenza n. 899.2025 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme mediante il quale, censurare la decisione intervenuta e avanzare la restituzione della somma di € 50.643,64, già bonificata in pendenza dell’azione esecutiva, nei confronti della Ditta Scamar srl, individuando l’ Avv. Natale Alessandro Missineo, con studio in Piazza Mazzini n. 28, Lamezia Terme (CZ), quale legale da incaricare per la difesa tecnica dell’Ente, demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito e dare esecuzione alla delibera giuntale n. 34/2026 su indicata;

Visto il Regolamento comunale disciplinate il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/11/2022;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, e, in particolare l'art. 56, comma 1, lett. H, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice ai servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

Preso atto della necessità di coordinare la suddetta norma con l'art. 13, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice: principio del risultato (art, 1); principio della fiducia (Art. 2); principio dell’accesso al mercato (Art. 3);

Richiamato l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023, prevedente l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Considerato che :

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell’art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione;
- la disciplina dell’affidamento dell’incarico di patrocinio non rientra nel concetto di “collaborazioni” disciplinato dall’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l’attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela

giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Rilevato che, per il fine di cui sopra, l'Avv. Natale Alessandro Missineo, su richiesta dell'Ente, in data 19/01/2026 al prot n. 441, ha prodotto preventivo per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in questione stimando un compenso di € 5.342,06 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, a dedurre la ritenuta d'acconto (20%) pari ad € 842,07;

Ritenuti congrui gli importi indicati nel preventivo, calcolato con applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 smi ed evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde pertanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio attesa la modesta entità economica dell'incarico, valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista, nonché considerata l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente;

Stabilito, inoltre, di provvedere all'assunzione di un apposito impegno di spesa;

Dato atto che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area:

1. attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012); informa circa la possibilità di un'eventuale un controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;
2. dichiara di aver acquisito la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
3. **Dichiara inoltre di aver accertato** l'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi del menzionato professionista in relazione all'incarico legale di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 24 del vigente codice deontologico Forense (in vigore dal dicembre 2014);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.03.2025 di approvazione del Bilancio pluriennale finanziario 2025/2027;
- il PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 28.03.2025,
- il PTPCT 2023/2025 approvato con delibera di G.C. n. 54 del 31.03.2023, confermato con integrazioni per il 2024 con delibera di G.C. n. 19 del 30.01.2024, confermato, altresì, per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03.02.2025 e confluito nel PIAO 2025.2027;

- la deliberazione di G.C. n. 148 del 10/10/2025 ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2026/2028;
- La deliberazione di C.C. n. 28 del 28/10/2025 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato 2026 – 2028 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di G.C. n. 23 del 29.01.2026;
- La deliberazione di G.C. n. 8 del 20.01.2026 avente ad oggetto” Approvazione Piano Performance 2026/2028 e obiettivi provvisori 2026”;
- la legge 30.12.2025 n.199 (legge di bilancio 2026);
- il decreto del Ministero dell’ Interno del 24 Dicembre 2025 che ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026.2028;
- l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che regola l’esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato con il richiamato decreto ministeriale di rinvio del termine di approvazione dello stesso ;
- la deliberazione di G.C. n. 24 del 29.01.2026 di adozione dello schema di bilancio di previsione pluriennale finanziario 2026.2028;

Dato atto che in esecuzione del presente provvedimento sarà stipulata con il professionista apposita convenzione secondo lo schema già approvato dalla Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 34/2026;

Ritenuto dover provvedere all’assunzione dell’impegno della complessiva spesa di € 5.342,06 (compresa CPA al 4% e IVA al 22%,) ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2026.2028, – da ripartire come segue: € 1.780,68 sull’esercizio 2026, € 1.780,69 sull’esercizio 2027 ed € 1.780,69 sull’ esercizio 2028;

Rilevato che è stato acquisito il codice **CIG: BA8E0B864A**

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati:

Di affidare, per i motivi di cui in premessa e in attuazione della Delibera della Giunta comunale n. 34 del 19.02.2026, il servizio legale di rappresentanza e difesa del Comune , per come in premessa meglio specificato all’Avv. Natale Alessandro Missineo, con studio in Piazza Mazzini n. 28, Lamezia Terme (CZ);

Di approvare il preventivo delle competenze professionali trasmesso dall’ Avv. Natale Alessandro Messineo, per la difesa tecnica del Comune di Falerna nel giudizio su indicato, acquisito in data 19.01.2026 al prot. n. 441, custodito in atti ;

Di impegnare in favore del professionista, sulla base della quantificazione di massima prodotta dal medesimo, la spesa di € 5.342,06 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, a dedurre la ritenuta d’acconto (20%) pari ad € 842,07, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2026.2028 , – da ripartire come segue:

- a) € 1.780,68 sull’esercizio 2026;
- b) € 1.780,69 sull’esercizio 2027;
- c) € 1.780,69 sull’ esercizio 2028;

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio on line del sito istituzionale ed i dati relativi al suddetto incarico nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “ Consulenti e collaboratori”

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso amministrativo al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all' albo pretorio on line o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;

Di trasmettere la presente determinazione al professionista incaricato;

Di inoltrare il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per le determinazioni di competenza.

Falerna li, 24.02.2026

**Il Responsabile dell' Area Amministrativa
F.to Angelino Renne**

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE,
per le motivazioni espresse;

Falerna, 24.02.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

| Capitolo | Impegno | Esercizio | Importo |
|----------|---------|-----------|------------|
| 1058 | IX21 | 2026 | € 1.780,68 |
| 1058 | IX21 | 2027 | € 1.780,69 |
| 1058 | IX21 | 2028 | € 1.780,69 |

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

Con l' attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data 25.02.2026

L'Istruttore
F.to Alessandro Vacchiano